

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

INDICAZIONI OPERATIVE

L'ufficio invita al fine di una più rapida definizione del procedimento:

- A.** a modificare le clausole in cui si prevede il trasferimento di beni immobili prevedendo che il trasferimento degli immobili sarà posto in essere mediante un successivo rogito notarile;
- B.** a scaricare il modulo, a compilare il modulo in forma dattiloscritta riportando le condizioni, a far sottoscrivere da ogni coniuge il modulo, ad autenticare ed a depositare in PCT il modello che sarà reperibile anche in rete sul sito istituzionale del Tribunale (modulo da depositare sia **in PDF e WORD**);
- C.** a depositare l'eventuale istanza di liquidazione del compenso solo dal giorno successivo all'udienza;
- D.** a redigere l'eventuale istanza di liquidazione del compenso quale difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio:
 - a) indicando la data di deposito della domanda di ammissione al C.O.A.;
 - b) indicando la data di deposito del ricorso in Tribunale;
 - c) chiedendo la liquidazione solo delle attività successive al deposito della domanda di ammissione al C.O.A. (perchè - cfr., Cassazione civile sez. II, 04/09/2017 n.20710 - gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al C.O.A. e non si estendono agli atti processuali svolti anteriormente);
 - d) numerando e denominando i singoli documenti telematici allegati onde consentire alla Cancelleria l'agevole trasmissione agli uffici finanziari ai sensi dell'art. 127 D.P.R. n. 115/2002;
 - f) includendo (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068) eventuali redditi dei figli conviventi con il genitore richiedente il beneficio;
 - g) allegando all'istanza tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento (cfr., Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018);
- E.** a depositare a corredo delle istanze di liquidazione del compenso (se non già prodotto):
 - 1. la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione;
 - 2. il provvedimento di ammissione;
 - 3. lo stato di famiglia aggiornato;
 - 4. le dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione del procedimento;
 - 5. in mancanza di dichiarazione fiscale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio predisposta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare conviventi;
 - 6. in mancanza di dichiarazione fiscale ogni altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.)